



397/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi alla pubblica udienza tenuta in data
23/06/2025, con l'assistenza del segretario
dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Riccardo Arceri per i
ricorrenti e l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 79682
del registro di Segreteria, promosso dai Signori
XX e YY,

entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla via
Giulio Romano, 5 presso lo studio dell'Avvocato
Riccardo Arceri del Foro di Roma c.f.
RCRRCR79L16H501T, il quale dichiara di voler

ricevere le comunicazioni al numero di fax 0693380650 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata riccardoarceri@ordineavvocatiroma.org];

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto

"A) in via principale, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento e successivo riscatto dell'attività lavorativa prestata nei periodi di preruolo svolti in forza al corpo della Guardia di Finanza così come previsto dal D. Lgs. n. 165/1997 art. 5 comma 3, con onere parziale a carico degli interessati al fine del riconoscimento degli aumenti dovuti i quali consentirebbero ad entrambi il passaggio dal metodo contributivo - misto al metodo retributivo per l'erogazione della pensione di anzianità.

B) condannare parte convenuta alla corresponsione

di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria...", con vittoria di spese.

In particolare Parte attrice ha rappresentato che:

- i ricorrenti, già militari in servizio nella Guardia di Finanza, sono stati entrambi collocati in quiescenza avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità erogata con metodo contributivo - misto;
- sia il Sig. XX che il Sig. YY hanno svolto sei mesi di corso allievo a decorrere dal momento dell'arruolamento (rispettivamente a far data dal 31 ottobre 1983 e dal 01 ottobre 1982) i quali laddove vengano riconosciuti da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), consentirebbero il raggiungimento dei 18 anni contributivi alla data del 31 dicembre 1995 con conseguente passaggio al metodo retributivo per l'erogazione della pensione di anzianità;
- il diritto è contemplato nel D. Lgs. n. 165/1997 art. 5 comma 3 che prevede la possibilità di riconoscimento dei servizi

prestati anche per i periodi di preruolo comunque prestati, con onere parziale a carico dell'interessato e fino ad un massimo di cinque anni;

- i ricorrenti in data 07 luglio 2022, inoltravano, a mezzo PEC, formale atto di diffida e messa in mora nei confronti dell'Ente Previdenziale erogatore rivolta al riconoscimento del diritto de quo ed alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il metodo retributivo;

Il'Inps, in data 22 luglio 2022 replicava all'atto di diffida sopra riportato affermando tra l'altro *"in merito alla vostra istanza si informa per opportuna conoscenza che, per i dipendenti della guardia di finanza le maggiorazioni di 1/5 previste per un massimo di 5 anni, vengono concesse in automatico senza bisogno di fare alcuna domanda. Infatti se analizzate il foglio di calcolo delle pensioni già erogate, troverete tali maggiorazioni conteggiate nel calcolo della pensione. Anche le ulteriori richieste di prestazioni sono state già inserite nel calcolo delle pensioni"*, ma dalle risultanze contabili oltre a non risultare nessun

riconoscimento del montante contributivo maturato non si è registrato nessun passaggio al metodo retributivo per l'erogazione della pensione di anzianità.

Parte attrice ha contestato in diritto l'assunto dell'Istituto previdenziale deducendo:

i) violazione di legge per mancato rispetto dei principi generali dell'ordinamento in materia pensionistica.

ii) eccesso di potere per ingiustificata e arbitraria applicazione della normativa di riferimento.

iii) illegittimità della procedura di calcolo ed erogazione della pensione di anzianità per i militari.

iv) sussistenza di presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'Inps per l'adozione di procedure di calcolo illegittime e conseguente condanna al risarcimento del danno.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:

- la domanda è stata rigettata in quanto, alla data di presentazione dell'istanza, i ricorrenti avevano già maturato il periodo

massimo di maggiorazione, pari a cinque anni;

- la circolare 119 2018, chiarisce l'infondatezza della domanda
- la domanda risarcitoria seppur formulata solo nel corso dell'atto e non ribadita nelle conclusioni appare infondata. L'INPS ha agito legittimamente nel rispetto della normativa vigente, come dimostrano i contrasti giurisprudenziali in materia. Oltretutto, non è provato alcun danno ulteriore rispetto a quello naturalmente riconosciuto mediante il pagamento degli accessori di legge sulle somme eventualmente dovute,

concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso, con vittoria di spese.

3.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Il ricorso è fondato.

La questione oggetto della controversia concerne la maggiorazione per riscatto la cui disciplina è posta:

- dall'art. 5 del D. Lgs. n. 165/97, che al comma 1 prevede "gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli

articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni". Al successivo comma 3, del medesimo articolo è stabilito che "gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato";

- dall'art. 7, comma 3, dello stesso D. Lgs., secondo cui "gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1".

Va, peraltro, evidenziato che la giurisprudenza contabile prevalente è orientata nel senso che può

costituire oggetto della c.d. supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, alla luce del tenore letterale dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/97, chiarissimo nel ritenere riconoscibili i "periodi di servizio comunque prestati" (cfr. Sez. I Centr. App., sent. n. 280/2021; Sez. II Centr. App., sent. n. 223/2021).

Nel caso in esame, i periodi richiesti sono maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e i ricorrenti, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, hanno inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall'ordinamento.

In un caso analogo, la giurisprudenza contabile ha statuito che una siffatta interpretazione appare "maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare". Infatti, "non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato

dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.

Ciò posto in diritto, alla fattispecie in esame, deve riconoscersi che i ricorrenti hanno maturato il diritto a titolo in parte oneroso, ad ottenere la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 165/1997 con riferimento ai periodi di servizio svolto di sei mesi di corso allievo e, segnatamente il Sig. XX a far data dal 31 ottobre 1983 e il Sig. YY dal 01 ottobre 1982.

Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 comma 1 del d.lgs.165/1997.

2.A seguito dell'accoglimento del motivo riferito al riscatto del periodo indicato in domanda, laddove gli interessati risultino aver maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, la liquidazione del trattamento pensionistico avvenuta con il criterio misto va ricalcolata con il criterio retributivo.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono

liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei termini di cui motivazione. Liquidà le spese di lite in euro 1.500,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2025. .

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Firmato digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
02.09.2025 11:57:41
GMT+02:00